

Ravenna, lì 06 giugno 2013

Spett.li

CLIENTI

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: "Novità fiscali giugno 2013"

Ristrutturazione edilizia

Prorogata fino al 31/12/2013 la detrazione fiscale al **50%** per lavori di ristrutturazione edilizia, con conferma del tetto massimo di spesa di **€ 96.000** per unità immobiliare e ripartizione in **10 anni**, con decorrenza dal 06/06/2013, data di entrata in vigore del relativo DL 63/2013.

Inoltre, tale detrazione è applicabile anche all'acquisto dell'**arredamento** inerente all'immobile oggetto di ristrutturazione, fino ad un massimo di spesa di **€ 10.000**.

N.B. Fa fede, come data di riferimento ai fini della detrazione, la **data di effettivo sostenimento delle spese**, non quella di fine lavori o di emissione delle fatture.

Riqualificazione energetica

La detrazione per riqualificazione energetica è, invece, **aumentata dal 55% al 65%** (sempre con ripartizione in **10 anni**) e prorogata alle seguenti date:

- al 31/12/2013 → per i soli interventi sulle singole unità immobiliari;
- al 30/06/2014 → per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali;
- al 31/12/2014 → in caso di interventi cd. *importanti*, che coinvolgano, cioè, almeno il 25% della superficie dell'involucro edilizio.

Sono escluse dal predetto bonus le spese per i seguenti interventi:

- sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Comunicazione all'ENEA per fine lavori 55%

I soggetti che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica nel 2012, ultimandoli entro lo stesso anno, ma che non hanno trasmesso la richiesta di detrazione all'Enea entro 3 mesi dalla fine dei lavori, possono ancora fruire della detrazione fiscale del 55%.

La condizione è che la scadenza dei 90 giorni utili per l'invio della documentazione sia avvenuta dopo il 30/09/2012. Il contribuente deve, infatti, inviare la documentazione all'Enea entro il 30/09 dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro, ossia il 30/09/2013.

IMU 2013

Il DL n. 54/2013 ha disposto la **sospensione dell'acconto IMU 2013** per le seguenti categorie di immobili:

- **abitazione principale e relative pertinenze** (C/2, C/6 e C/7), con esclusione dei fabbricati classificati come A/1, A/8 e A/9;
- **terreni agricoli e fabbricati rurali**;
- **unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa** adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ora ACER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

Con decorrenza 01/01/2013 è riservato allo Stato esclusivamente il gettito dell'IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati come **D**, calcolati con aliquota base dello **0,76%**.

Per tutti le altre categorie di immobili il versamento va effettuato interamente al Comune, con le seguenti modalità:

- **ACCONTO entro il 17/06/2013** da effettuare in misura pari al 50% di quanto dovuto per l'intero anno 2013, utilizzando le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2012;
- **SALDO entro il 16/12/2013** da effettuare a congruaggio sulla base delle aliquote relative al 2013, attualmente in corso di approvazione.

Termini di versamento imposte

Le persone fisiche e le società di persone sono tenute al versamento del saldo IRPEF e/o IRAP 2012 e l'acconto IRPEF e/o IRAP 2013 secondo le seguenti scadenze:

- **Entro il 17/06/2013 senza maggiorazione**
- **Entro il 17/07/2013 con la maggiorazione dello 0,40%.**

Per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono previsti gli **studi di settore**, il termine di versamento delle imposte è prorogato al:

- **08/07/2013** (anziché il 17 giugno) **senza maggiorazione;**
- **20/08/2013** con la **maggiorazione dello 0,40%.**

Registrazione contratti di locazione

L'obbligo di registrazione in via telematica dei contratti di locazione scatta in presenza di almeno 10 unità immobiliari, a nulla rilevando **la proprietà dei terreni**.

Pertanto, non vi è obbligo di registrazione telematica dei contratti di affitto quando il locatore possiede anche terreni agricoli in misura superiore a 10.

Detrazioni per figli a carico

Con decorrenza 01/01/2013 (e quindi con rilevanza in Unico 2014) è previsto un incremento dell'importo delle detrazioni IRPEF disciplinate dall'art. 12, c. 1, lett. c) del TUIR per i figli a carico. In particolare, rispetto agli importi in vigore fino al 31/12/2012, è stato elevato:

- da € 800 a € 950 l'importo della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età pari o superiore a 3 anni;
- da € 900 a € 1.220 l'importo della detrazione per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
- da € 220 a € 400, l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio portatore di handicap.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,
porgiamo distinti saluti.